



ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO: Diritto accesso agli atti amministrativi ARPA Puglia.
Regolamento**

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 20/10/2016;

Sulla base dell'istruttoria eseguita dal Servizio Gestione Risorse Umane e Politiche del Personale e della proposta formulata dal Dirigente Amministrativo, dott. Alessandro Rollo, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità:

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 344/2004 veniva approvato il *"Regolamento Arpa per il diritto di accesso"* che in attuazione delle disposizioni di legge riconosceva l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di accesso ai documenti amministrativi disponibili presso l'Agenzia;
- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 573/2017 veniva approvato il regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico, semplice e generalizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 33 /2013;
- Con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 66/2019 venivano apportate modifiche al suddetto regolamento a seguito dell'adesione dell'Agenzia al progetto SIURP del SNPA
- Il quadro normativo in materia di accesso agli atti, trasparenza delle pubbliche amministrazioni, pubblicità e diffusione delle informazioni, di recente, è stato significativamente arricchito ed innovato;
- A tal riguardo rilevano le disposizioni introdotte dalle leggi n.15/2005, n.80/2005 e n.69/2009 oltre che dal D.Lgs. n.85/2005 "Codice dell'amministrazione digitale";
- Con il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 sono state approvate nuove disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- Le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* hanno, tra l'altro, introdotto l'accesso civico definito come il diritto esercitabile da chiunque di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l'Amministrazione ha omissso di pubblicare pur avendone l'obbligo per legge;
- Con lo stesso decreto è stata anche introdotta una nuova tipologia di accesso civico (c.d. generalizzato) *"non sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente né a motivazione"* (art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013);
- Con il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazione pubbliche"*, il principio generale di trasparenza è stato definito come accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, al fine di tutelare i diritti dei cittadini, promuoverne

la partecipazione all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

RILEVATO CHE:

- In coerenza con l'evoluzione normativa sopra richiamata e con lo sviluppo e l'applicazione delle tecnologie digitali nella Pubblica Amministrazione, si rende necessario adottare all'interno di questa Agenzia una regolamentazione coordinata delle diverse tipologie di diritto di accesso;

- Il Regolamento, oggetto del presente provvedimento e che s'intende approvare, si pone la finalità di recepire anche il suggerimento formulato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013*", allo scopo di fornire "*...un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso...*" ed evitare comportamenti disomogenei tra gli Uffici della stessa Amministrazione;

- In coerenza con gli indirizzi forniti dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con circolare n. 2/2017 "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*", in raccordo con l'ANAC, si rende necessario che la nuova disciplina declini puntualmente la concreta applicazione delle diverse tipologie di accesso anche con riguardo alla presentazione delle richieste, alle cause di esclusione/limitazione/differimento, agli eventuali controinteressati, alle modalità di risposta e trasmissione dei dati o documenti e agli istituti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dall'ordinamento.

CONSIDERATO CHE

- Ai fini dell'accoglimento delle richieste di accesso e della ponderazione dei possibili pregiudizi arrecabili alla protezione di dati personali, le nuove disposizioni regolamentari devono conformarsi alla normativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i. e ai provvedimenti emanati dal Garante Privacy nella misura in cui risultano essere ancora vigenti e compatibili con le prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 "*c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (R.G.P.D.)*";

- La finalità del presente Regolamento in materia di accesso consiste nel fornire all'Amministrazione le più ampie e significative raccomandazioni operative nell'attuazione delle varie discipline di accesso.

RITENUTO per gli effetti di dover approvare il "*Regolamento in materia di accesso, accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato Arpa Puglia*" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio di questa Agenzia;

L'Istruttore	Dott.ssa Serafina, Cinzia Busano
Il Dirigente Proponente	Dott. Alessandro Rollo

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. n. 6/1999 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008;

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 6/1999 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante e sostanziale, di:

- 1) APPROVARE** il nuovo *"Regolamento in materia di accesso, accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato Arpa Puglia"*, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) ABROGARE**, per gli effetti, il *"Regolamento Arpa per il diritto di accesso"*, approvato con Deliberazione D.G. n. 344/2004 ed ogni ulteriore provvedimento adottato da questa Amministrazione le cui disposizioni risultano in contrasto con l'allegato Regolamento di cui al citato punto 1);
- 3) DARE ATTO che** il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio di questa Agenzia;
- 4) PUBBLICARE** il presente atto sul sito istituzionale di questa Agenzia www.arpa.puglia.it nella Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizione Generali/Atti Generali/Regolamenti.

Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell'ARPA e pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia nella Sezione "Albo Online". Il Numero generale del registro deliberazioni e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa nella Sezione "Albo On Line", che costituisce parte integrante della deliberazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO <i>Dott. Salvatore Antonio Madaro</i>	IL DIRETTORE SCIENTIFICO <i>Dott. Ing. Vincenzo Campanaro</i>	IL DIRETTORE GENERALE <i>Avv. Vito Bruno</i>
--	--	---



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.